

# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

modificato ed integrato ai sensi:

- ☐ DPR 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235, modificato dal DPR 8 agosto 2025 n. 134
- ☐ DPR 22 giugno 2009 n.122, modificato dal DPR 8 agosto 2025 n. 135

Rev ottobre 2025

Deliberato dal Collegio dei Docenti 21 ottobre 2025

Adottato dal Consiglio di Istituto 19 novembre 2025

## **Art. 1**

### **FINALITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CRITERI REGOLATIVI.**

#### **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' E SUA SOTTOSCRIZIONE**

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e nelle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in generale.

Anche in sede di elaborazione del piano [triennale](#) dell'offerta formativa l'Istituto può determinare iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento d'Istituto, dal Patto Educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione [delle singole discipline](#)

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi [circostanziati](#) e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente [responsabile](#)

I genitori che iscrivono i propri figli all' I.I.S. PAOLO FRISI, e gli studenti iscritti, accettano, in particolare, il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabile ai propri figli

Il principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne, che risponderà personalmente dei danni imputati.

Contestualmente all'iscrizione, i genitori e gli studenti sottoscrivono un Patto Educativo di corresponsabilità, annualmente revisionabile dal Consiglio d'Istituto.

In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica

Rev ottobre 2025

Deliberato dal Collegio dei Docenti 21 ottobre 2025

Adottato dal Consiglio di Istituto 19 novembre 2025

## **Art. 2**

### **COMPORTAMENTI SANZIONABILI**

Con riferimento ai doveri degli studenti, indicati nel D.P.R. 249/98 e nel Regolamento d'Istituto, vengono di seguito individuati i comportamenti sanzionabili.

- a) rientrare in ritardo alla fine degli intervalli e nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle palestre e viceversa;
- b) urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d'ora, negli intervalli, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola,
- c) assumere atteggiamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso;
- d) abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati;
- e) la frequenza non regolare alle lezioni, dovuta ad assenze ingiustificate o a ripetuti ritardi e/o uscite anticipate, non giustificati da motivi di salute o famiglia;
- f) la ripetuta mancanza del materiale scolastico; la ripetuta mancata esibizione e/o consegna dei lavori assegnati per casa; la mancanza del libretto dello studente, quando richiesto dai docenti per comunicazioni alla famiglia ovvero e verifica delle firme; la mancanza della divisa che deve essere indossata correttamente, secondo le indicazioni del PTOF;
- g) utilizzo inappropriato delle Piattaforme digitali della scuola "Registro AXIOS" E "Google suite for education"; in relazione al Regolamento Didattica Innovativa
- h) manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla scuola;
- i) porre in atto comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, quali scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti, o qualsiasi altro comportamento a rischio che possa creare situazioni di pericolo; sottrarre temporaneamente o nascondere beni altrui, con particolare attenzione a laboratori e palestre;
- l) mettere in atto comportamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge o dal Regolamento d'Istituto, ivi compreso fumare nei locali della scuola (anche di sigarette elettroniche), assumere introdurre, cedere alcolici o droghe o altre sostanze che generino dipendenza; utilizzare dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (es. orologi connessi con il cellulare) e di intrattenimento durante l'intero orario scolastico e in tutti i locali della scuola. Il divieto di cui al presente comma si estende quindi a tutto il tempo scuola, ivi compresi gli intervalli, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente o di un suo delegato, (cfr il Regolamento DDI). È altresì vietato l'uso di detti dispositivi per eseguire audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili); è, in particolare, espressamente vietato diffondere in rete o sui social di foto, riprese sia video sia vocali delle attività didattiche;
- m) ostacolare con intimidazioni o con atti di violenza l'accesso agli spazi scolastici;
- n) esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale

Rev ottobre 2025

Deliberato dal Collegio dei Docenti 21 ottobre 2025

Adottato dal Consiglio di Istituto 19 novembre 2025

delle aziende ospitanti per gli stages, del personale della scuola o dei propri compagni;

o) danneggiare con colpa<sup>1</sup> o con dolo<sup>2</sup> strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne dell'edificio scolastico, ovvero compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni;

p) commettere furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale;

q) mettere in atto azioni di bullismo e cyberbullismo (violazione verbale, intimidazione, pressione psicologica) e più in generale comportamenti o espressioni irrispettosi, lesivi o violenti nei confronti di studenti, insegnanti e di tutto il personale scolastico in genere nonché offese alle situazioni di diversità di qualsiasi tipo (religiosa, psicofisica, etnica, culturale, etc.); porre in essere qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atto ad intimidire i compagni, e tutto il personale scolastico (Dirigente, docenti e personale ATA) o a limitarne la libertà personale;

r) introdurre in istituto e/o utilizzare oggetti atti ad offendere tra i quali, a mero titolo esemplificativo, lame, fuochi d'artificio, armi anche giocattolo;

s) commettere altri reati di particolare gravità all'interno della scuola, ivi compresi falsificare, sottrarre o distruggere documenti, spacciare sostanze stupefacenti, aggredire fisicamente, partecipare a risse.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, visite di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.

---

<sup>1</sup> La "colpa" si ha quando l'infrazione non è voluta ma si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti discipline

<sup>2</sup> Il "dolo" si ha quando una persona vuole commettere un'infrazione prevede ed accetta le conseguenze della propria azione

### Art. 3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

| Infrazione | Organo competente | Lettera di richiamo del dirigente scolastico    | Sospensione dalle lezioni 1-2 giorni              | Sospensione dalle lezioni 3-7 giorni              | Sospensione dalle lezioni 8-15 giorni | Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni        | Sospensione dalle lezioni per tutto l'anno scolastico | Esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'EdS |
|------------|-------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|
|            |                   | Dirigente scolastico (o Coordinatore didattico) | Dirigente scolastico (se delegato) o Cons di clas | Dirigente scolastico (se delegato) o Cons di clas | Cons di clas                          | Consiglio di Istituto su proposta del Cons di clas | Consiglio di Istituto su proposta del Cons di clas    | Consiglio di Istituto su proposta del Cons di clas          |
| a)         |                   | X   | X   |   |                                       |  |   |   |
| b)         |                   | X   | X <sup>1,2</sup>                                  |   |                                       |  |   |   |
| c)         |                   | X   | X <sup>1,2</sup>                                  |   |                                       |  |   |   |
| d)         |                   | X   | X <sup>1,2</sup>                                  |   |                                       |  |   |   |
| e)         |                   | X   | X   | X <sup>1</sup>                                    |                                       |  |   |   |
| f)         |                   | X   | X   | X   |                                       |  |   |   |
| g)         |                   | X   | X   | X <sup>1</sup>                                    |                                       |  |   |   |
| h)         |                   | X   | X   | X <sup>1</sup>                                    | X <sup>1</sup>                        | X <sup>2,3</sup>                                   |   |   |
| i)         |                   | X   | X   | X   | X                                     | X  |   |   |
| l)         |                   | X   | X   | X <sup>1</sup>                                    | X <sup>1</sup>                        | X <sup>2</sup>                                     |   |   |
| m)         |                   | X   | X   | X   | X                                     | X  |   |   |
| n)         |                   | X   | X   | X <sup>1</sup>                                    | X <sup>1</sup>                        | X <sup>2,3</sup>                                   |   |   |
| o)         |                   | X   | X   | X   | X                                     | X  |   |   |
| p)         |                   | X   | X   | X   | X                                     | X  |   |   |
| q)         |                   |   |   | X   | X                                     | X  | X   | X   |
| r)         |                   |   |   | X   | X                                     | X  | X   | X   |
| s)         |                   |   |   |   | X                                     | X  | X   | X   |

Per le infrazioni di cui ai punti q), r), s) si applica quanto previsto dall'art 3 della Legge 1/10/2024 n.150 Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici.

*1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7*

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

Sanzioni accessorie

Rev ottobre 2025

Deliberato dal Collegio dei Docenti 21 ottobre 2025

Adottato dal Consiglio di Istituto 19 novembre 2025

## Valutazione del comportamento

<sup>1</sup>Il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a sette

- ☐ infrazioni b),c),d) : entro due sospensioni 1-2gg si attribuisce sette in condotta in scrutinio
- ☐ infrazione e) : con una sospensione 3-7 gg si attribuisce sette in condotta in scrutinio
- ☐ infrazione h), n) : con 1 sospensione tra i 3 ed i 15 giorni si attribuisce sette in condotta in scrutinio
- ☐ infrazione g): con una sospensione 3-7 gg si attribuisce sette in condotta in scrutinio
- ☐ infrazione l) -limitatamente all'uso inappropriato di telefonia mobile - : con 1 sospensione tra i 3 ed i 15 giorni si attribuisce sette in condotta in scrutinio

<sup>2</sup>il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà **essere superiore a sex**

- ☐ infrazioni b),c),d) : oltre due sospensioni 1-2gg si attribuisce sex in condotta in scrutinio
- ☐ infrazione e) : con più di una sospensione 3-7 gg si attribuisce sex in condotta in scrutinio
- ☐ infrazione h), n): con 1 sospensione oltre i 15 giorni si attribuisce sex in condotta in scrutinio
- ☐ infrazione l) -limitatamente all'uso inappropriato di telefonia mobile con 1 sospensione oltre i 15 giorni si attribuisce sex in condotta in scrutinio

<sup>3</sup>Lo studente decade, inoltre, dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o d'Istituto che eventualmente ricopra

- ☐ infrazione h), n): con 1 sospensione oltre i 15 giorni si attribuisce

Nel caso di valutazione del comportamento **pari a sei decimi**, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di recupero dei debiti formativi/Esame di Stato. La mancata presentazione dell'elaborato determinerà la non ammissione alla classe successiva

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4 commi 9 e 9 bis , del DPR 8 AGOSTO 2025 N. 134 e al quale si possano attribuire la responsabilità, nei commi q), r), s) art. 2 del presente regolamento

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi sopra individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C. può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni. L'attività di stage sarà svolta presso l'Isituto  
**Verifica delle condizioni per il rientro**

## Art. 4 PROCEDURE

*Il provvedimento disciplinare, non deve mai deviare dalle finalità istituzionali o dai criteri di imparzialità e buona amministrazione, non deve incorrere nel vizio di cattivo uso del potere discrezionale; sono esempi di eccesso di potere:*

- *il difetto di imparzialità,;*
- *il difetto o l'insufficienza di motivazione;*
- *la disparità di trattamento.*

*Il Dirigente scolastico si riserva l'esercizio della potestà di autotutela nei confronti di delibere illegittime o inopportune*

Rev ottobre 2025

Deliberato dal Collegio dei Docenti 21 ottobre 2025

Adottato dal Consiglio di Istituto 19 novembre 2025

*È garantito il diritto di accesso agli atti concernenti il procedimento disciplinare, come determinato dalla L.241/90.*

*Ciascun Consiglio di Classe, di norma nella prima seduta prevista nell'anno scolastico, ha la facoltà di deliberare di concedere al dirigente scolastico la delega ad irrogare, con proprio disporre, la sanzione disciplinare dell'allontanamento da uno a sette giorni.*

*Il dirigente scolastico, chieste le controdeduzioni scritte all'alunno interessato, ascoltato il tutor di classe competente, irroga la sanzione disciplinare secondo il principio di gradualità.*

*In caso di pericolo o di flagranza di comportamento sanzionabile, il dirigente scolastico può agire senza chiedere le controdeduzioni scritte e senza ascoltare il tutor di classe.*

*Contro le disposizioni disciplinari del dirigente scolastico è ammesso il ricorso al consiglio di disciplina.*

Il singolo docente annota sul registro di classe ogni fatto che rientri in uno dei comportamenti sanzionabili di cui all'art. 2 del presente Regolamento; tale annotazione ha valore di segnalazione ai coordinamenti didattici (e per conoscenza alle famiglie degli studenti minorenni ed agli studenti maggiorenni) e costituisce l'atto di avvio di un possibile procedimento disciplinare

I Coordinamenti didattici monitorano le annotazioni riportate sui registri di classe di loro competenza e richiedono per iscritto le controdeduzioni agli studenti citati (inviando per conoscenza anche alle famiglie degli allievi minorenni), chiedendo una risposta scritta entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data della notifica

I Coordinamenti didattici valutano le risposte fornite dagli studenti di cui trattasi.

Il dirigente scolastico delega ai coordinamenti didattici il compito di irrogare la sanzione del richiamo scritto nei casi previsti dal precedente art. 3, salvo diversa disposizione

Il richiamo scritto comporta la convocazione dei genitori dello studente per un colloquio con il coordinatore didattico, il tutor di classe, i docenti della classe

Qualora i coordinatori didattici ravvedano la necessità di irrogare sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto, ne segnalano l'esigenza al dirigente scolastico

A seguito delle segnalazioni dei coordinatori didattici il dirigente scolastico

- ☐ irroga le sanzioni disciplinari da uno a sette giorni di sospensione dalle lezioni, d'intesa con lo stesso coordinatore didattico che ha avviato la procedura e con il tutor di classe
- ☐ convoca il consiglio di classe competente qualora ravveda la necessità di irrogare sanzioni disciplinari tra otto e quindici giorni ovvero superiori ai 15 giorni

Il consiglio di classe, qualora sia convocato dal dirigente scolastico per valutare l'irrogazione di una sanzione superiore agli 8 giorni di sospensione,

- ☐ riunito in seduta plenaria (con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non siano essi stessi oggetto del procedimento) ascolta le parti;
- ☐ riunito in successiva seduta ristretta, con la sola partecipazione dei docenti,
  - o irroga la sanzione disciplinare
  - o ovvero formula al consiglio di istituto la proposta di sanzione disciplinare.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Istituto entro 48 ore dalla comunicazione del dirigente scolastico

Il Consiglio di istituto, convocato in seduta porte chiuse, esamina la proposta del consiglio di classe e la relativa documentazione trasmessa delibera l'accettazione della proposta del consiglio di classe ovvero la rifiuta rinviando la questione allo stesso con adeguata motivazione

Contestualmente, nel caso di sospensioni tra i tre ed i quindici giorni è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività di cittadinanza attiva e solidale

## **Art. 5 RISARCIMENTO DEL DANNO**

Rev ottobre 2025

Deliberato dal Collegio dei Docenti 21 ottobre 2025

Adottato dal Consiglio di Istituto 19 novembre 2025

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- in caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe o le classi, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati rispettivamente dalla classe o dalle classi nella loro attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dall'aula assegnata, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che utilizzano insieme o separatamente quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia. Le piccole riduzioni in pristino, come le pulizie dei pavimenti e delle parti inferiori delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigilante direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

#### **Art. 6**

#### **Il Consiglio di disciplina La Commissione d'Esame**

E' istituito, quale organo di garanzia, il Consiglio di Disciplina.

Esso è costituito

- ☐ dal Dirigente Scolastico che lo presiede,
- ☐ da un docente designato dal Consiglio d'Istituto su indicazione del Collegio dei docenti,
- ☐ da un consigliere di istituto rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio d'Istituto
- ☐ da un consigliere di istituto rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio d'Istituto
- ☐ da un consigliere di istituto rappresentante del personale ATA designato dal Consiglio d'Istituto

Possono essere eletti rappresentanti gli studenti maggiorenni che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Possono essere designati dal Consiglio d'Istituto i docenti di ruolo, in servizio presso l'Istituto negli ultimi tre anni, che non abbiano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli studenti.

L'Organo delibera sempre in composizione perfetta (presenti tutti i membri).

Il Consiglio di Disciplina dura in carica un anno scolastico

Il Consiglio di disciplina è istituito con i seguenti compiti:

- decide in merito ai ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni disciplinari;
- decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella qualità di componenti l'Organo di garanzia, i membri del Consiglio di disciplina non possono avvalersi dell'astensione dal voto. La votazione avviene in modo palese.

Alle sedute del Consiglio di disciplina è prevista la presenza dei soli membri,

La funzione di segretario è svolta da un Docente. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti  
Rev ottobre 2025

Deliberato dal Collegio dei Docenti 21 ottobre 2025

Adottato dal Consiglio di Istituto 19 novembre 2025



interessati.

### **Commissione d'esame**

E' l'organo competente a deliberare le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami.

### **Art. 7**

#### **IMPUGNAZIONI**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di disciplina quale Organo di Garanzia, che decide nel termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro il termine sopra riportato, la sanzione è da ritenersi confermata. La sanzione irrogata può essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.

### **Art. 8**

#### **MODIFICHE**

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della scuola, attraverso i rispettivi rappresentanti in Consiglio d'Istituto, ovvero in conseguenza di provvedimenti legislativi in materia, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

### **Art. 9**

#### **DISPOSIZIONIFINALI**

In tutti i casi in cui il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo o giudiziario, il Dirigente Scolastico darà corso alle opportune segnalazioni alle Autorità competenti.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, gli studenti maggiorenni del corso diurno che non desiderino venga effettuata comunicazione ai genitori dei provvedimenti disciplinari a loro carico, dovranno all'atto dell'iscrizione, ovvero al compimento della maggiore età, rilasciare all'Istituto apposita dichiarazione scritta, sottoscritta dai genitori per presa visione.

Per gli studenti maggiorenni di cui al precedente punto, e per quelli maggiorenni dei corsi serale e pomeridiano, le comunicazioni previste nel Regolamento verranno pertanto effettuate ai medesimi.

Copia del presente Regolamento, pubblicato sul sito dell'Istituto, è fornita agli studenti al momento dell'iscrizione. Il Patto Educativo è sottoscritto dai genitori degli studenti minorenni e dagli studenti maggiorenni all'atto dell'iscrizione e consegnato in copia agli stessi firmatari.

Tali documenti, unitamente allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Regolamento interno d'Istituto e al Piano dell'offerta formativa, verranno illustrati e condivisi con gli studenti iscritti alle classi prime nelle due settimane iniziali dell'attività scolastica.